Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 31 luglio 1964** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 22 luglio 1964 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 26 giugno 1964 dal Gabinetto presieduto dall'on. avv. prof. Aldo Moro ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 22 luglio 1964 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. avv. prof. Aldo Moro, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 3 luglio 1964, ha nominato l'on. Moro Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 22 luglio 1964, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. Pietro Nenni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. avv. Attilio Piccioni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. Giulio Pastore, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Luigi Preti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. Carlo Arnaudi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. Giovanni Battista Scaglia, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. Giuseppe Saragat, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. avv. Oronzo Reale, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. Giovanni Pieraccini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

l'on. dott. Roberto Tremelloni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. dott. prof. Luigi Gui, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. avv. Giacomo Mancini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. avv. Angelo Raffaele Jervolino, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. prof. Giuseppe Medici, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

l'on. dott. Umberto Delle Fave, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. avv. Bernardo Mattarella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. dott. Giovanni Spagnolli, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. avv. prof. Giorgio Bo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. dott. Luigi Mariotti, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. avv. Achille Corona, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 25 luglio 1964, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. rag. Angelo Salizzoni, Deputato al Parlamento e con altro decreto nella stessa data del 25 luglio 1964, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

gli Affari Esteri, gli onorevoli dott. Giuseppe Lupis, Deputato al Parlamento, dott. Ferdinando Storchi, Deputato al Parlamento e dott. Mario Zagari, Deputato al Parlamento;

l'Interno, gli onorevoli avv. Leonetto Amadei, Deputato al Parlamento, ing. Guido Ceccherini, Deputato al Parlamento e dott. Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento;

la Grazia e la Giustizia, l'on. dott. Riccardo Misasi, Deputato al Parlamento;

il Bilancio, l'on. dott. Giuseppe Caron, Senatore della Repubblica;

le Finanze, gli onorevoli Cesare Bensi, Deputato al Parlamento, dott. Athos Valsecchi, Senatore della Repubblica e dott. Mario Vetrone, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, gli onorevoli avv. Francesco Albertini, Deputato al Parlamento, dott. Giuseppe Belotti, Deputato al Parlamento, Renato Cappugi, Deputato al Parlamento e avv. Eugenio Gatto, Senatore della Repubblica;

la Difesa, gli onorevoli dott. Luigi Angrisani, Senatore della Repubblica, avv. Mario Marino Guadalupi, Deputato al Parlamento e avv. Guglielmo Pelizzo, Senatore della Repubblica;

la Pubblica Istruzione, gli onorevoli Maria Badaloni, Deputato al Parlamento, Piero Caleffi, Senatore della Repubblica e dott. prof Domenico Magrì, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, gli onorevoli avv. prof. Danilo de' Cocci, Deputato al Parlamento e ing. prof. Pier Luigi Romita, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento, ing. Ludovico Camangi, Deputato al Parlamento e dott. Venerio Cattani, Deputato al Parlamento;

i Trasporti e l'Aviazione Civile, gli onorevoli Orlando Lucchi, Senatore della Repubblica e avv. Salvatore Mannironi, Deputato al Parlamento;

le Poste e le Telecomunicazioni, l'on. avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento;

l'Industria ed il Commercio, gli onorevoli dottor Maria Vittoria Mezza, Deputato al Parlamento, avvocato Giorgio Oliva, Senatore della Repubblica e avvocato Vincenzo Scarlato, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza Sociale, gli onorevoli Ettore Calvi, Deputato al Parlamento, avv. Giorgio Fenoaltea, Senatore della Repubblica e Anselmo Martoni, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'Estero, l'on. dott. Girolamo Messeri, Senatore della Repubblica;

la Marina Mercantile, l'on. avv. prof. Stefano Riccio, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni Statali, l'on. Carlo Donat-Cattin, Deputato al Parlamento;

la Sanità, l'on. dott. Calogero Volpe, Deputato al Parlamento;

il Turismo e lo Spettacolo, gli onorevoli ing. Emilio Battista, Senatore della Repubblica e dott. Pietro Micara, Senatore della Repubblica.

(6217)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 giugno 1964, n. 615.
Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64, fino all'importo complessivo di lire 40 miliardi, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.

Art. 2.

Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi è attuato mediante piani di profilassi. In questi saranno stabiliti i casi in cui sono obbligatori l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

Ai proprietari degli animali abbattuti sarà corrisposta una indennità pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, e in ogni caso non superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari con una proprietà non superiore a dieci capi di bestiame bovino sarà corrisposta una

indennità pari al 100 per 100 della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello.

L'indennità non è concessa per gli animali importati dall'estero quando l'infezione sia stata diagnosticata entro trenta giorni da quello dell'importazione.

L'indennità di cui ai commi precedenti non è corrisposta se l'animale abbattuto non è sostituito entro sessanta giorni da altro animale bovino sano.

I criteri per la corresponsione dell'indennità saranno stabiliti con decreti del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.

I piani di profilassi sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, previo parere di un'apposita Commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

di un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

dell'ispettore generale capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità — rispettivamente dei ruoli amministrativi e veterinari — con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

di un rappresentante dell'Unione nazionale delle Province d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

di due rappresentanti dei coltivatori diretti, di due rappresentanti dei mezzadri, di un rappresentante degli agricoltori, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.

Art. 4.

In ogni Provincia una Commissione, presieduta dal veterinario provinciale e composta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia, di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre membri designati dalla Amministrazione provinciale, propone i programmi di risanamento e di profilassi da sottoporre all'esame e parere della Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi di cui all'articolo 2, comma primo, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 6.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 7.

All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1964

SEGNI

MORO — MANCINI — GIOLITTI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 616.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Centro Nazionale dell'Apostolato della Bontà nella Scuola », con sede in Roma.

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione « Centro Nazionale dell'Apostolato della Bontà nella Scuola », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 176. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. 617.

Scioglimento del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Pensiero ed Azione », con sede in Roma.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici, il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Pensiero ed Azione », con sede in Roma, viene sciolto senza nomina di liquidatore.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 618.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gerenzano (Varese).

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gerenzano (Varese), già scuola di avviamento professionale a tipo commerciale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1964.

Nomina del dott. Vito Sanzo a direttore generale della Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del predetto testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 6 giugno 1964 il dott. Vito Sanzo, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, è nominato direttore generale (coefficiente 900) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con lo stipendio annuo lordo di L. 2.700.000, nonchè le altre competenze per legge spettantegli.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Registro n. 28, *foglio n.* 346

(5901)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Perugia e Pesaro con la denominazione di: Strada statale n. 452 « della Contessa ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale numero 219 « di Gubbio e Pian d'Assino » presso Madonna del Ponte-Valle della Contessa-innesto Strada statale n. 3 « Flaminia » in località Ponthericcioli, della lunghezza di km. 14+800 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le Amministrazioni provinciali di Perugia e Pesaro;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 219 « di Gubbio e Pian d'Assino » presso Madonna del Ponte-Valle della Contessa-innesto Strada statale n. 3 « Flaminia » in località Pontericcioli, della lunghezza di km. 14+800, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 452 « della Contessa ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1964
Registro n. 31 *Lavori pubblici, foglio n.* 248

(5968)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Determinazione dei salari medi, ai fini contributivi per il personale percentualista di aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 40, concernente la determinazione del contributo dovuto per la Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale percentualista di aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Cagliari, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle *A*), *B*), e *C*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Cagliari.

TABELLA *A*

Personale	Locali			
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ.
1ª categoria	38.000	36.000	—	—
2ª categoria	35.000	30.000	26.000	22.000
3ª categoria	26.000	23.000	21.000	17.000

TABELLA *B*

Personale	Alberghi			
	Lusso	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.
1ª categoria	45.000	40.000	35.000	30.000
2ª categoria	38.000	33.000	30.000	25.000
3ª categoria *A*	33.000	27.000	25.000	23.000
3ª categoria *B*	27.000	25.000	23.000	21.000
3ª categoria *C*	22.000	19.000	17.500	15.000

TABELLA *C*

Piccole aziende

Cuoco e portiere	L. 25.000	mensili
Conduttore, cameriere di sala	» 22.000	»
Facchino, cameriere ai piani, lavandaia	» 19.000	»
Aiuto cameriere, commissioniere	» 14.000	»

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra concordate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, in caso di occupazione inferiore al mese si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto o l'alloggio e la quota di gratifica natalizia.

Per quanto concerne la classificazione delle aziende alberghiere si fa riferimento a quella ufficiale mentre per quanto concerne la classificazione dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, caffè, bars, etc.) si fa riferimento ai contratti collettivi vigenti.

Per quanto concerne, infine, le categorie dei lavoratori si fa riferimento a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, valgono solo nel caso che la eventuale parte fissa risulti inferiore al livello stabilito per le retribuzioni medie stesse.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(5966)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Avellino per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 28 marzo e 22 maggio 1963 ha incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Ospedaletto d'Alpinolo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, stretta com'è tra la montagna del Partenio a monte — sulla cui cima si affaccia il secolare Santuario di Montevergine, vera immensa parete verde che sovrasta e domina il paesaggio, — e gli altri Comuni limitrofi a valle ed ai lati, formando inoltre uno scorcio panoramico di una area verdeggiante, tali da offrire un quadro naturale di singolare rilievo e dalla linea estremamente dolce;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Ospedaletto d'Alpinolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Avellino.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Ospedaletto d'Alpinolo provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 giugno 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Avellino

Verbale seduta del 28 *marzo* 1963 (Stralcio)

L'anno millenovecentosessantatrè, il giorno ventotto del mese di marzo, in Avellino, nella sala della Giunta provinciale, al secondo piano del palazzo del Governo, previo avviso di convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Avellino, per discutere il seguente ordine del giorno:

OSPEDALETTO D'ALPINOLO: imposizione vincolo sull'intero territorio comunale (proposta del Consiglio comunale, lettera 536 del 13 marzo 1963).

(*Omissis*).

Sono presenti i signori:
Pacini ing. Riccardo, soprintendente ai monumenti della Campania e vice presidente della Commissione;
Pescatore comm. Salvatore;
Amatucci avv. Ernesto, presidente dell'Ente provinciale del turismo;
Mazzone ing. Giovanni.

E'altresì presente limitatamente all'argomento di suo interesse, il sindaco d'Ospedaletto d'Alpinolo, sig. Matarazzo Silvestro.

(*Omissis*).

L'ing. Pacini Riccardo, in qualità di vice presidente, nel giustificare la assenza dell'ing. Tizzano, assume la Presidenza della seduta e dichiara aperta la discussione.

Si prende atto dell'assenza giustificata, per malattia, del dott. Alfonso Di Marzo, componente la Commissione e di quella del sindaco di Avellino.

(*Omissis*).

Si passa così alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

Imposizione vincolo sull'intero territorio del comune di Ospedaletto d'Alpinolo.

In proposito, il presidente, legge alla Commissione la delibera n. 15 del 12 marzo 1963, con la quale il Consiglio comunale di Ospedaletto deliberava quanto segue:

«di far voti all'apposita Commissione provinciale, che redige l'elenco delle bellezze individuali e d'insieme ed alla Soprintendenza ai monumenti, di voler includere l'intero territorio del comune di Ospedaletto d'Alpinolo, nell'elenco 2°) ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico». Nel caso della discussione che segue viene fatta notare l'alterazione che deriverebbe alla veduta paesistica dalla piazza principale dell'abitato di Ospedaletto verso la montagna sulla cima della quale si affacciano gli edifici del Santuario di Montevergine. Dall'apertura di una cava per la quale è già stata rilasciata licenza da parte dell'autorità competente. Considerato il danno che l'apertura di cave porterebbe all'aspetto paesistico del territorio comunale, il sindaco insiste per l'applicazione del vincolo d'insieme sull'intero tenimento di giurisdizione del Comune.

L'ing. Mazzone propone una discriminazione del territorio per un vincolo circoscritto a una parte di esso e cioè a quella di spiccato interesse.

Il comm. Pescatore è del parere di effettuare un sopraluogo per avere una idea più esatta dell'ubicazione delle cave in discussione.

Detta proposta viene accettata unanimamente dalla Commissione che si reca in località Ospedaletto a Mercogliano.

La Commissione si allontana per recarsi in dette località alle ore 12,30.

A sopraluogo avvenuto, alle ore 13,30 la Commissione riprende la seduta nella sala dell'Amministrazione provinciale ed il presidente dice di ritenere che le pendici di Montevergine meritano un'apposizione di vincolo in vista anche del pericolo minacciato dall'apertura delle cave.

L'ing. Mazzone è di accordo che la cava ha un fronte di sviluppo non trascurabile, ma ciò non deve indurre a porre il vincolo all'intero territorio del Comune. Quindi occorre stabilire i confronti della limitazione, disciplinare le costruzioni ma non vietarle del tutto allo scopo di non danneggiare lo sviluppo naturale del Comune.

Il comm. Pescatore è per il vincolo circoscritto, limitato nel rispetto di Montevergine.

L'avv. Amatucci, come presidente dell'Ente turismo si astiene dalla discussione.

Il sindaco di Ospedaletto fa sua la tesi della limitazione del vincolo pur non contemplata nel deliberato del Consiglio comunale che rappresenta.

Il presidente, presa la parola, riassume le intenzioni dei singoli componenti, proponendo un aggiornamento per chiarire sul luogo e sulla carta catastale i limiti del vincolo.

In conseguenza la Commissione a maggioranza e con la astensione dell'avv. Amatucci,

Delibera

di ritenere che la zona del comune di Ospedaletto d'Alpinolo sia da vincolare, limitatamente alla parte di vistoso interesse paesistico entro la quale risulta compresa la località interessata dalla cava di proprietà del sig. Argenziano.

La deliberazione e le delimitazini del territorio dovranno essere trattate in una prossima seduta della Commissione.

(*Omissis*).

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente: ing. Riccardo PACINI

Il Segretario: dott. Giovanni FESTA

(5974)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di cinque strade in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 1960, numero 285, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Pavia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Verrua-Casanova Lonati-Broni	km.	7,000
2) Palestro-Binzaglio . .	»	2,000
3) Confienza-Vespolate	»	5,100
4) Zenevredo-Strada statale n. 10	»	2,000
5) Confienza-Casalino .	»	2,500

che non sono state ancora classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le cinque strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5872)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1960, n. 44389, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Pisa e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti sei strade che non sono state classificate provinciali:

1) Via del Mare: da Pisa a San Piero a Grada, alla Strada statale n. 1 presso Tombolo, da San Piero a Grado al lido di Tirrenia di .	km.	14,500
2) Santa Croce-Ponte a Egola: da Santa Croce alla Statale n. 67 a ponte Egola di	»	2,700
3) Di Orciano: dalla località « Greppioli » presso Lorenzana, al confine con la provincia di Livorno passando per Orciano di .	»	13.000
4) Strada di Micciano: dal bivio con la strada provinciale Massetana presso Pomarance alla strada provinciale Comminata I passando per Micciano e Quercetodi .	»	22,000
5) Della bonifica del Tiglio: dalla strada del Tiglio (Strada statale n. 439) alla provinciale Bientina Altopascio di	»	1,500
6) Del Pian del Pruno: dall'innesto con la strada provinciale del Commercio in S. Luce all'innesto con la via del Monte Vaso in località Aiola e dal km. 7,500 dopo S. Luce verso est, diramazione per Garetto, Gulsi all'innnesto con la strada provinciale di Miemo presso il ponte sul torrente Petra di . . .	km.	12,700
Totale . . .	km.	66,400

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 sono classificate provinciali le sei strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 66,400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5871)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Approvazione di due opzioni per la conversione del capitale esigibile a scadenza da adottare per le assicurazioni a forma popolare, presentate dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni per la conversione del capitale esigibile a scadenza da adottare per le assicurazioni a forma popolare;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni per la conversione del capitale esigibile a scadenza da adottare per le assicurazioni a forma popolare, presentate dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano:

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in un capitale differito di 5 o 10 anni con la condizione della restituzione del capitale inizialmente garantito, in caso di morte dell'assicurato nel periodo di differimento;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto o alla scadenza del differimento in una rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 13 luglio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(6041)

AVVISO DI RETTIFICA

Nei decreti-legge n. 610 e n. 611, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 30 luglio 1964, riguardanti rispettivamente: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » e « Modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut, ed altri vini aromatizzati », le relative date: « *30 luglio 1964* », sono rettificate in: « *29 luglio 1964* ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Taranto

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 1964 è stato approvato il piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Taranto.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consiglio per il nucleo di industrializzazione di Taranto a disposizione dei Comuni e degli Enti che vi abbiano interesse.

(6044)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Carbonara di Nola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.675.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5957)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Cicciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.003.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5958)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Cimitile (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5959)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Pimonte (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5960)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Pastorano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.676.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5961)

Autorizzazione al comune di Pignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Pignola (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.444.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5963)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Sarconi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5964)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Formicola (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5962)

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di San Martino d'Agri (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.917.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5965)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento di conferimento di ricompense al valor civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 2 luglio 1964, a pagina 2820, 2a colonna, in luogo di: « Al S.E.T.A.F. 110 Th. Aviation Company . . . » leggasi: « United States Army Southern European Task Force . . . ».

La medesima rettifica deve riferirsi alla sigla S.E.T.A.F. riportata nel testo del conferimento stesso.

(6005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa Assistenza e Servizi tra Assegnatari « C.A.S.A. », con sede in Boccasette di Porto Tolle (Rovigo) per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964 è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa Assistenza e Servizi tra Assegnatari « C.A.S.A. », con sede in Boccasette di Porto Tolle (Rovigo), intesa ad ottenere a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1964 l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1964-65 in provincia di Rovigo.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di quintali 10.000 (diecimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(5887)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 5 giugno 1962 dal sig. Accennato Ciro avverso il provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di rigetto di una istanza rivolta ad ottenere che l'assunzione in servizio disposta nei suoi confronti avesse luogo non ai sensi dell'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ma come ex dipendente della soppressa agenzia « Napoli Express ».

(6047)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Sarno Giuseppe, ragioniere nell'Amministrazione delle poste e delle telecomuniaczioni, avverso il provvedimento di conferma della sanzione disciplinare della censura.

(6048)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1964, registro n. 17, foglio n. 303, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 23 gennaio 1960 dal sig. Giuncato Biagio, tenente colonnello in pensione, avverso la determinazione della Direzione provinciale del tesoro di Roma con la quale è stato elevato, nei confronti del ricorrente, un addebito di L. 911.040 in applicazione delle leggi 12 aprile 1949, n. 149 ed 8 aprile 1952, n. 212.

(6055)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1964, registro n. 17, foglio n. 64, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Costa Fortunato in data 5 luglio 1962 avverso il decreto del Ministero del tesoro n. 20364 del 27 dicembre 1951, nel senso che i limiti previsti dall'art. 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, vanno applicati all'entità del danno valutato secondo i prezzi vigenti al 30 giugno 1943 e non all'ammontare del danno stesso rivalutato ai fini della commisurazione dell'indennizzo in base al coefficiente 15.

(6029)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 30 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,88	624,89	624,90	624,85	624,88	624,895	624,90	624,87	624,90
$ Can.	578,12	578,25	578 —	578,25	577 —	578,32	578,22	578,30	578,40	578,30
Fr. Sv.	144,47	144,47	144,46	144,46	144,40	144,51	144,465	144,50	144,51	144,48
Kr. D.	90,36	90,36	90,35	90,31	90,35	90,36	90,32	90,35	90,36	90,35
Kr. N.	87,32	87,32	87,31	87,30	87,37	87,32	87,30	87,30	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,66	121,51	121,50	121,52	121,40	121,53	121,5125	121,55	121,53	121,53
Fol.	172,90	172,98	173,02	172,98	172,90	172,97	172,965	172,95	172,97	172,96
Fr. B.	12,56	12,566	12,57	12,568	12,5625	12,57	12,5672	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,53	127,53	127,53	127,525	127,52	127,53	127,53	127,52	127,52	127,52
Lst.	1742,63	1742,50	1742,45	1742,40	1742,35	1742,97	1742,30	1742,85	1742,95	1742,60
Dm. occ.	157,24	157,17	157,20	157,17	157,15	157,20	157,185	157,22	157,20	157,185
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,215	24,21625	24,15	24,22	24,2192	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,72	21,72	21,72	21,73	21,80	21,72	21,72	21,73	21,73	21,72

Media dei titoli del 30 luglio 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,65
Redimibile 3,50 % 1934	94,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	624,897
1 Dollaro canadese	578,235
1 Franco svizzero	144,462
1 Corona danese	90,315
1 Corona norvegese	87,30
1 Corona svedese	121,516
1 Fiorino olandese	172,972
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	127,527
1 Lira sterlina	1742,35
1 Marco germanico	157,177
1 Scellino austriaco	24,218
1 Escudo Port.	21,725

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Giustizia e Pace », con sede in Sant'Andrea (Avellino)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa di consumo « Giustizia e Pace », con sede in Sant'Andrea (Avellino), costituita per rogito Via in data 10 marzo 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5976)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Scudo Crociato », con sede in Luzzi (Cosenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1964, la Società cooperativa edilizia « Scudo Crociato », con sede in Luzzi (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 13 novembre 1949, repertorio 1761, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5980)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Macchinisti FF. SS. », con sede in Ancona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa edilizia « Macchinisti FF. SS. », con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 25 novembre 1953, repertorio 26186, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5977)

Scioglimento della Società cooperativa mista « Cooperativa A.C.L.I. di Palazzolo sul Senio » (già « Cooperativa lavoratori cristiani di Palazzuolo di Romagna »), con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze) e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1964, la Società cooperativa mista « Cooperativa A.C.L.I. di Palazzuolo sul Senio » (già « Cooperativa lavoratori cristiani di Palazzuolo di Romagna »), con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze), costituita per rogito Fonata in data 21 luglio 1947, repertorio 6172, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del dott. Benelli Giuseppe.

(5978)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro e trasporti « E. Candon », con sede in Alesso di Trasaghis (Udine), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro e trasporto « E. Candon », con sede in Alesso di Trasaghis (Udine), costituita per rogito Tavasani in data 17 luglio 1945, repertorio 3294, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. prof. Benedetto Massenzi.

(5979)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni siti nel comune di Lerici (La Spezia).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 10 gennaio 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato delle zone di terreno distinte con i mappali numeri 140, dell'estensione di mq. 1160 e 168, dell'estensione di mq. 410, del foglio di mappa n. 7 del catasto terreni del comune di Lerici (La Spezia), sezione *A*.

(6032)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami e per titoli a tre posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in ingegneria ed abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere;

B) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre am-

messi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lettera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) aver sempre tenuto buona condotta;

E) godimento dei diritti politici;

F) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) idoneità fisica all'impiego.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, piazzale delle Nazioni (Eur), entro e non oltre le ore 19 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni; nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera* B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica - libretto ferroviario personale.

Per avere accesso all'aula d'esame i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentare il medesimo documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, ecc.);

3) le pubblicazioni a stampa (da esibirsi in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in tre prove scritte che verteranno rispettivamente:

1) nella compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di termotecnica, completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione;

2) nella compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di elettrotecnica o di illuminazione, completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione;

3) in una prova grafica riguardante il dimensionamento di massima e la disposizione del macchinario e delle istallazioni accessorie in una unità ospedaliera;

b) in due prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) architettura tecnica con particolare riguardo ai caratteri ed ai requisiti di legge per gli edifici ospedalieri e la edilizia popolare;

elementi di tecnica e di legislazione urbanistica;

scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici;

elementi di tecnologia per quanto attiene ai materiali che trovano impiego nell'edilizia;

estimo degli impianti;

condotta degli appalti di opere pubbliche;

2) le materie che formano oggetto delle prove scritte e, più in generale, termotecnica, elettrotecnica, idraulica, acustica, ottica, illuminazione, nella teoria e nelle applicazioni; impianti in genere degli edifici civili ed ospedalieri.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato le prove orali.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra ex combattenti o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) gli orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfani di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra ex combattenti o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare nu-

mero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore del l'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare e stato di servizio aggiornati,

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) coniugati o vedovi: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, numero 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 200 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 200.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 200. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'articolo 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

d) certificato, in carta bollata da L. 200, dal quale risulti che il candidato:

1) sia cittadino italiano;

2) sia di buona condotta. L'attestazione della buona condotta dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

e) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 200;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del Casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la Sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante alla qualifica iniziale del ruolo tecnico della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 140.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale, e l'indennità speciale stabilita per la qualifica iniziale in L. 15.000 mensili lorde. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - Piazzale delle Nazioni (Eur). — ROMA

. l . sottoscritto . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello) (1)
nat . a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .)
. . . . (2) *domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami e per titoli a tre posti di ingegnere di 2ª classe* (categoria direttiva ruolo tecnico).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .
(indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat . all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione: . . . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5) . . . .

. l . sottoscritt . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data di rilascio)

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina . l . sottoscritt . è dispost . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa a. presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (7)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(5742)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Avviso relativo all'approvazione delle graduatorie del concorso, per esami, a centootto posti di segretario in prova, indetto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Si dà notizia che il supplemento al Bollettino ufficiale dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza per i dipendenti statali del mese di luglio 1964 ha pubblicato la deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori nonchè degli idonei del concorso per esami a centootto posti di segretario in prova, gruppo *A*, nel ruolo amministrativo, indetto il 15 marzo 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1963.

(6180)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso per la nomina del titolare della segreteria del comune di Busto Arsizio (Varese)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1964, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina del titolare della segreteria generale del comune di Busto Arsizio (classe 1ª);

Visto il successivo proprio decreto in data 6 luglio 1964, con il quale al comune di Busto Arsizio è stato assegnato un segretario generale di 1ª classe e, considerato pertanto, che il Comune stesso è ora compreso tra quelli appartenenti alla classe 1ª;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604, recante modificazioni allo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Il concorso per la nomina del titolare della segreteria generale del comune di Busto Arsizio, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, è revocato.

Roma, addì 15 luglio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5856)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Torino, incaricato dello espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione alla sezione III del rispettivo albo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1963, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Zuccarini Maria Vittoria è nominata membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Torino del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(6051)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Firenze, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore capo Guarnieri prof. dott. Sergio è nominato presidente della Commissione esaminatrice di Firenze per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo Alessi dott. Renzo, impossibilitato a proseguire nello incarico per ragioni di servizio.

Roma, addì 4 luglio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(5765)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ottantacinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 27 del 2 luglio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 febbraio 1964 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a ottantacinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(6181)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice rettore aggiunto straordinario nei convitti nazionali.

Si comunica che la graduatoria del concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice rettore aggiunto straordinario nei convitti nazionali, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1963, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 4 giugno 1964, n. 23, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

(5848)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. numeri 1, 2 e 3 del 1964, è pubblicato in data 20 luglio 1964 il decreto ministeriale 19 giugno 1964, n. 11249, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, al registro n. 5 A.N.A.S., foglio n. 175, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva tecnica dell'Azienda nazionale autonoma strade indetto con decreto ministeriale 2 settembre 1963, n. 13629 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 settembre 1963.

(6179)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.